

\* \* \*

**Risposte a richieste di chiarimento (da n. 14 a n. 16)**

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 14**

Si chiede la disponibilità della Stazione Appaltante a condividere con l'/gli Istituto/i Finanziatore/i le soluzioni più idonee in fase di stipula (inserendo appositi impegni contrattuali ovvero perfezionando idonei atti integrativi, anche successivi alla stipula, eventualmente con il supporto del Notaio Rogante) al fine di:

- a) ottenere che la garanzia ipotecaria – inizialmente iscritta sul solo suolo – sia estesa (ove possibile, automaticamente) alla piena proprietà delle Aree, una volta che il diritto di superficie costituito su di esse a favore della Expo 2015 S.p.A. si sia estinto per decorso del termine (previsto quest'ultimo al 30.6.2016);
- b) assicurare la piena legittimità e validità dell'ipoteca che verrà costituita a garanzia della "Linea per Firma" o "Linea C": potrebbe infatti essere contestata l'esistenza di un rapporto immediato e diretto tra i diritti di credito spettanti in via di regresso alla/e banca/banche fideiubente/i (e rientranti, ovviamente, tra i diritti di credito garantiti dall'ipoteca), e la suddetta Linea per Firma (qualificabile come contratto di apertura di credito "di firma"). Quanto precede, nonostante al momento della costituzione dell'ipoteca sia già in essere il rapporto sottostante tra Arexpo e Fondazione Fiera Milano (contratto di compravendita), sia già esistente e determinato il credito garantito dalla linea di firma ed i termini e contenuti dell'atto siano adeguatamente identificati e determinati all'interno del contratto di finanziamento.

**Risposta n. 14**

a) Si conferma che la garanzia ipotecaria – inizialmente iscritta sul solo suolo in considerazione dell'avvenuto perfezionamento dell'atto di costituzione del diritto di superficie a favore della società EXPO 2015 S.p.A. – verrà sostanzialmente estesa alla piena proprietà delle Aree una volta che il diritto di superficie costituito su di esse a favore della Expo 2015 S.p.A. si sia estinto per decorso del termine e ciò, ove non sia consentito in via automatica, mediante una ulteriore ipoteca.

Al riguardo la Stazione Appaltante conferma pertanto la disponibilità a verificare, anche con il supporto del Notaio, con il soggetto che risulterà aggiudicatario le modalità più opportune (specifico chiarimento/impegno in contratto e/o previsione di sottoscrizione di specifico atto, anche integrativo) al fine di prevedere tale estensione.

b) Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a condividere con il soggetto che risulterà aggiudicatario idonee soluzioni al fine di assicurare la legittimità e validità dell'ipoteca che verrà costituita a garanzia della "Linea per Firma" o "Linea C", come previsto all'art. 13.1 dello schema di contratto di finanziamento posto a base di gara, ("come garanzia per l'adempimento puntuale ed integrale da parte della Società Finanziata di **tutti i propri obblighi di pagamento nascenti ai sensi del presente Contratto di Finanziamento**").

Pertanto nulla osta a che nel Contratto di Finanziamento sia esplicitato quanto indicato ai punti a) e b).

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 15**

Il disciplinare prevede che alla sottoscrizione dei documenti di gara possa provvedere anche un procuratore del legale rappresentante, munito di idonei poteri risultanti da relativa procura. Si chiede cortese conferma che possano considerarsi idonei i poteri conferiti con procura notarile non nominativa, contenente l'attribuzione di poteri in via generale a tutti i dirigenti e i quadri direttivi dell'Istituto concorrente, autorizzando questi ultimi, tra l'altro, ad intervenire in via disgiunta, in luogo e vece del legale rappresentante, "negli atti e contratti relativi alle offerte di condizioni ed in genere alla partecipazione a gare di appalto per l'aggiudicazione di finanziamenti e/o contributi, nonché in quelli costitutivi di raggruppamenti temporanei d'impresa". Alla documentazione di gara verrà allegata copia autentica in carta libera di tale procura, corredata dall'originale di una dichiarazione dell'Istituto concorrente attestante le generalità del firmatario e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dalla procura medesima.



**Risposta n. 15**

Si conferma quanto indicato al punto 9.4 del Disciplinare di gara: le dichiarazioni possono essere rese e sottoscritte anche da procuratori muniti di idonei poteri e devono essere corredate da copia fotostatica leggibile del documento di identità e da idonea documentazione atta a comprovare il possesso di adeguati poteri da parte dei soggetti firmatari.

Le determinazioni in ordine alla idoneità della documentazione saranno espletate dal soggetto dell'Amministrazione Aggiudicatrice chiamato a svolgere le operazioni di gara ai sensi di quanto previsto dal punto 15 e seguenti del Disciplinare di gara.

\* \* \*

**Richiesta di chiarimento n. 16**

*Con riferimento alla Vs. risposta a richieste di chiarimenti n. 13 del 20/12/12, e per quanto concerne la cauzione definitiva, considerata la rilevanza degli importi ci permettiamo di ritornare in argomento a sostegno della tesi che detta cauzione debba essere commisurata non al valore del contratto ma all'importo del servizio finanziario prestato; chiediamo quindi la vostra cortese condivisione per fare in modo che l'importo della cauzione definitiva possa essere commisurato al valore stimato di cui all'art. 29, comma 12, lett. a.2) del D.Lgs. 163/2006, e ci permettiamo indicare, per adeguato confronto, il parere dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (Avcp) fornito il 21.12.2011 su fattispecie analoga.*

**Risposta n. 16**

Si conferma che l'importo della cauzione definitiva andrà calcolato in analogia alle modalità di calcolo di cui alla risposta già formulata con riferimento al quesito n. 13, in relazione alla cauzione provvisoria, ovvero in coerenza con quanto previsto all'art. 29, comma 12, lett. a.2) D.lgs. 163/2006.

\* \* \*

